



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso

Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso — Tel. 0874.4975

## Il Dirigente

- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1;
- VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO il proprio decreto n. 4201 del 28/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 759 del 21/03/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTA la sentenza pronunciata, dal Tribunale di Campobasso, nella causa iscritta al n. 506/2015 R. G. L., con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Sabina FARINACCIO, nata il 22.07.1971 a Tubingen (Germania);
- RILEVATO con il suddetto provvedimento giurisdizionale è stato disposto il reinserimento, della ricorrente, nelle GaE della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia della Provincia di Campobasso;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20.05.2015, il cui contenuto è stato ribadito dalla nota prot. n. 19621 del 06.07.2015, con la quale il MIUR ha precisato che i destinatari di sentenze che abbiano definito la controversia nel merito in senso favorevole ai ricorrenti devono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza pronunciata, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Campobasso, nel proc. n. 506/2015 R. G. L., che ha testualmente disposto: *“Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca deve pertanto essere condannato a reinserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Campobasso valide per il triennio 2014/2014...”*;
- VISTE le dichiarazioni dell'interessata pervenute il 03.08.2016;
- VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.

## DECRETA


per i motivi citati in premessa, il reinserimento, **a pieno titolo**, di Sabina FARINACCIO, nelle GaE della Provincia di Campobasso, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione, come derivante dalla rettifica, in autotutela, della valutazione riportata nel concorso per la Scuola Primaria:

Nome e Cognome Cod. fiscale	Classe conc.	Fascia	<b>Tot.</b>	Pos. Graduat. <b>T. IND.</b>	Pos. Graduat. <b>T. D.</b>	Anno Ins.
Sabina FARINACCIO FRNSBN71L62Z112P	AAA	III	<b>23</b>	86 bis	83 bis	2014
	EEE	III	<b>20</b>	69 bis	65 bis	2014

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie, anche in seguito a ulteriori inserimenti in graduatoria di soggetti che vantino un punteggio superiore, ovvero che, a parità di punteggio, possano far valere titoli di preferenza e/o precedenza, nonché in seguito a eventuali cancellazioni.

IL DIRIGENTE  
prof. Giuseppe COLOMBO



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A Sabina FARINACCIO c/o Avv. Angela FIORE (PEC: avv.angelafire@pec.giuffre.it);  
Al Sito web e all'Albo;  
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia;  
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi.